**Rapporto**

**7294 R** 30 marzo 2017 TERRITORIO

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio**

**concernente i ricorsi contro le modifiche del Piano direttore cantonale n. 7 - novembre 2015**

**(v. messaggio 22 marzo 2017 n. 7294)**

**INDICE**

1. Premesse procedurali 2

1.1 Revisione e modifiche del Piano direttore 2

1.2 Modifiche del Piano direttore n. 7 3

1.3 Contenuto delle modifiche n. 7 3

1.4 Ricorsi contro le modifiche n. 7 4

1.5 Approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 4

1.6 Annullamento degli adattamenti delle schede R/M5, P1, P8 e ritiro del messaggio n. 7190 5

1.7 Lavoro della Commissione 5

2. Considerazioni particolari della commissione 6

2.1 Procedura d’informazione e partecipazione 6

2.2 Adattamenti e aggiornamenti del Piano direttore 7

2.3 Dimensionamento delle zone edificabili 8

2.4 Poli di sviluppo economico 8

2.5 Sentenze del Tribunale cantonale amministrativo e del Tribunale federale 9

2.6 Conseguenze dell’omissione della procedura d’informazione e partecipazione 10

2.7 Seguito della procedura 10

2.8 Scheda R/M5 e Programma d’agglomerato del Mendrisiotto 11

3. Riassunto dei ricorsi e proposte di decisione 13

3.1 Ricorso del Comune di Bioggio 13

3.2 Ricorso del Comune di Mendrisio 15

3.3 Ricorso Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana 16

4. Conclusioni 17

Progetti di decisione 18

# Premesse procedurali

## 1.1 Revisione e modifiche del Piano direttore

Il 26 giugno 2007 il Gran Consiglio ha approvato i 29 obiettivi pianificatori cantonali.

Il 20 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato 25 nuove schede e i nuovi piani del Piano direttore cantonale[[1]](#footnote-1). Il 15 marzo 2011 il Gran Consiglio ha deciso i ricorsi contro le schede e i piani. Il 16 ottobre 2013 il Consiglio federale ha approvato la revisione del Piano direttore del Cantone Ticino.

In seguito, il Consiglio di Stato ha proceduto all’adozione delle modifiche concernenti le schede indicate nella tabella seguente.

Tabella - Modifiche del Piano direttore cantonale dalla revisione del 2009
In grassetto sono indicate le schede oggetto di ricorso da parte di Comuni o altri enti pubblici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisione o modifica [numero, data] | Schede[Patrimonio] | Schede[Rete urbana] | Schede[Mobilità] | Schede[Vivibilità] |
| **0** [maggio 2009] | P1, **P2**, **P4**, P5, **P7**, **P8**, **P9**, P10 | R1, **R2**, **R6**, **R7**, **R8**, R9, R10 | M1, **M3**, M5, M7, M9 | V1, **V2**, **V3**, **V4**, **V5** |
| **1** [novembre 2011] |  |  | **M3** |  |
| **2** [gennaio 2012] | P5 |  | M10 |  |
| **3** [novembre 2012] |  |  | M6 | V7 |
| **4** [aprile 2014] |  | **R/M2**, **R/M3**, R/M4, R/M5 |  |
| **5** [giugno 2014] |  |  |  | **V6**, **V7** |
| **6** [novembre 2014] |  |  | M6, M7, M10 |  |
| **7** [novembre 2015] | **P1**, P4, **P8** | **R/M5, R7**, **R9**, M1, M9,  | V10 |
| **8** [aprile 2016] |  |  |  | **V8** |

Il Gran Consiglio si è espresso sulle modifiche indicate nella tabella seguente.

Tabella - Decisioni del Gran Consiglio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. modifica[data] | Schede | Messaggio del Consiglio di Stato | Rapporto(i) della Commissione | Decisione del Gran Consiglio |
| **0** [maggio 2009] | P2, P4, P7, P8, P9, R2, R6, R7, R8, M3, V2, V3, V4, V5 | 6329 [10.03. 2010]6329A [15.06.2010] | 6329R-6329ARparz.1 [01.03.2011]6329R parz. 2[14.11.2013] | 15.03.201118.12.2013 |
| **1** [novembre 2011] | M3 | 6643 [15.05.2012] | 6643R [14.11.2013] | 18.12.2013 |
| **4** [aprile 2014] | R/M2, R/M3 | 6980 [26.08.2014] | 6980R [12.02.2015] | 24.03.2015 |
| **5** [giugno 2014] | V6, V7 | 7006 [10.12.2014] | 7006R1 [01.10.2015]7006R2 [22.10.2015] | 23.11.2015 [R1] |

## 1.2 Modifiche del Piano direttore n. 7

Le modifiche n. 7 del Piano direttore, adottate dal Consiglio di Stato il 18 novembre 2015 a norma degli art. 13, 14 e 17 della legge sullo sviluppo territoriale (LST), concernono le seguenti schede:

* Scheda R7 Poli di sviluppo economico
* Scheda R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto
* Scheda R9 Svago di prossimità
* Scheda P1 Paesaggio
* Scheda P4 Componenti naturali
* Scheda P8 Territorio agricolo
* Scheda M1 Piano cantonale dei trasporti
* Scheda M9 Infrastruttura aeronautica
* Scheda V10 Poligoni di tiro

Le modifiche sono state pubblicate presso le Cancellerie di tutti i Comuni del Cantone dal 15 dicembre 2015 al 1° febbraio 2016.

## 1.3 Contenuto delle modifiche n. 7

### Mendrisiotto, Comparto Valera

Le modifiche riguardano innanzitutto il Mendrisiotto e in particolare il comparto Valera (Comune di Mendrisio) con:

1. lo stralcio del polo di sviluppo economico (scheda R7);
2. la riqualifica dell’area di svago attraverso un piano d’utilizzazione cantonale (scheda R/M5);
3. la definizione di una nuova area di svago di prossimità lungo il fiume Laveggio (scheda R9);
4. il rafforzamento del carattere aperto della Campagna Adorna attraverso la ridefinizione delle linee di forza del paesaggio (scheda P1).

### Salvaguardia del territorio agricolo

L’indirizzo concernente la salvaguardia del territorio agricolo è completato con un paragrafo sul recupero di superfici agricole (scheda P8).

### Centro regionale d’istruzione e di tiro del Monte Ceneri

Il progetto di poligono di tiro regionale in località Poreggia è sostituito con il nuovo centro regionale polifunzionale d’istruzione del Monte Ceneri, situato dall’altra parte della strada cantonale, presso l’attuale stand di tiro di 300 m (scheda V10).

### Altri aggiornamenti

Su indicazione della Confederazione, il tema UNESCO concernente il Monte San Giorgio è integrato nelle componenti naturali (scheda P4). Il Piano cantonale dei trasporti è aggiornato al fine di garantire una coerenza formale con le nuove schede sugli agglomerati (scheda M1). Infine, il grado di consolidamento degli aerodromi e le misure concernenti le aree di atterraggio esterne e di montagna sono adattate al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica della Confederazione (scheda M9).

## 1.4 Ricorsi contro le modifiche n. 7

L’art. 13 cpv. 3 LST stabilisce che possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto di schede e piani i Comuni e gli altri enti interessati.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, hanno presentato ricorso al Gran Consiglio due Comuni e, congiuntamente, tre privati:

1. Comune di Bioggio, 6934 Bioggio
[ricorso del 15 febbraio 2016]
2. Comune di Mendrisio,
rappresentato dall’avv. Silvio Pestelacci, Corso San Gottardo 35, 6830 Chiasso
[ricorso del 15 febbraio 2016]
3. Benoil SA, Via Cercera 24, CP 8, 6862 Rancate
Immobiliare Tercon SA, Via Carlo Diener 13, CP 1659, Mendrisio
Leonello Fontana[[2]](#footnote-2), Via Giulia 43, 6855 Stabio
[ricorso del 15 febbraio 2016]

Inoltre, il 17 febbraio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha trasmesso per competenza al Gran Consiglio il ricorso presentato da Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana il 1° febbraio 2016.

Il Comune di Bioggio ricorre contro l’adattamento della scheda P8 Territorio agricolo. Il Comune di Mendrisio ha ricorso contro le modifiche delle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio e P8, ma il 18 marzo 2016 ha ritirato il ricorso. I tre privati ricorrono contro le schede R7, R/M5, R9, P1, P8, M1 Piano cantonale dei trasporti e M9 Infrastruttura aeronautica.

Tutti i ricorrenti rilevano la mancanza della procedura d’informazione e partecipazione.

## 1.5 Approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Il 6 luglio 2016, sulla base del rapporto d’esame del 1° luglio 2016 dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato gli adattamenti delle schede V10, R7, R/M5, R9, P1 e P8 del Piano direttore con una riserva sulla scheda V10 Poligoni di tiro[[3]](#footnote-3).

A questo proposito occorre ricordare che la legge sullo sviluppo territoriale stabilisce che le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore con la loro crescita in giudicato. Le schede e i piani sono in seguito trasmessi al Consiglio federale per approvazione (art. 15 cpv. 1 e 2 LST). A sua volta, l’ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) prevede che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) propone al Consiglio federale di approvare il piano direttore cantonale e i suoi adattamenti o di ordinare la procedura di conciliazione. Gli adattamenti incontestati sono approvati dal DATEC. Se il contenuto del piano direttore è aggiornato secondo le sue istruzioni, basta una comunicazione immediata all’ARE.

In questo caso l’approvazione del DATEC è intervenuta prima della crescita in giudicato delle schede contestate[[4]](#footnote-4).

## 1.6 Annullamento degli adattamenti delle schede R/M5, P1, P8 e ritiro del messaggio n. 7190

L’8 febbraio 2017, richiamata la risoluzione del 18 novembre 2015 che ha adottato le modifiche del Piano direttore n. 7 e rilevate alcune criticità nella procedura, il Consiglio di Stato, ha:

* annullato l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5 Agglomerato del Mendri-siotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo, inclusi nel pacchetto delle modifiche del Piano direttore n. 7;
* ritirato il messaggio 7190 dell’11 maggio 2016 concernente le modifiche del Piano direttore n. 7;
* indicato che sarà presentato un nuovo messaggio all’indirizzo del Gran Consiglio per l’evasione formale dei ricorsi tuttora pendenti.

Nel Foglio ufficiale 13/2017 del 14 febbraio 2017 il Dipartimento del territorio – richiamata la risoluzione governativa dell’8 febbraio 2017 – ha avvisato che «È annullata l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo, inclusi nelle modifiche del Piano direttore n. 7 - novembre 2015».

## 1.7 Lavoro della Commissione

Il 16 giugno 2016 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha nominato una sottocommissione che si è occupata dell’esame dei ricorsi.

Il 6 ottobre 2016 la sottocommissione ha proceduto all’audizione del Comune di Bioggio.

Il 24 novembre 2016 la Commissione ha discusso con il consulente giuridico del Gran Consiglio la procedura d’informazione e partecipazione delle schede concernenti il comparto Valera, Mendrisiotto e il 23 gennaio 2017 ha chiesto al Consiglio di Stato di confermare la correttezza del contenuto della tabella n. 3 del presente rapporto.

Il 23 febbraio 2017 la Commissione ha preso atto della risoluzione governativa dell’8 feb-braio 2017, che – indirettamente – ha risposto alla richiesta della Commissione del 23 gennaio 2017. Inoltre ha chiesto al Consiglio di Stato di presentare il preannunciato mes-saggio per l’evasione formale dei ricorsi entro 30 giorni e ha trasmesso per informazione la bozza di rapporto 7190R del 19 gennaio 2017.

# Considerazioni particolari della commissione

## 2.1 Procedura d’informazione e partecipazione

Un tema essenziale dei tre ricorsi è la mancata consultazione delle schede. Determinanti per la procedura sono:

* il tipo di modifica (adattamento[[5]](#footnote-5) o aggiornamento[[6]](#footnote-6));
* il grado di coordinamento di una scheda (dato acquisito[[7]](#footnote-7), risultato intermedio o informazione preliminare[[8]](#footnote-8)).

Per gli adattamenti di categoria dato acquisito è necessaria la consultazione. Il Dipartimento del territorio decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di risultato intermedio e informazione preliminare[[9]](#footnote-9).

Il Comune di Bioggio rileva la mancata consultazione della modifica della scheda P8, che considera come un motivo per il suo annullamento.

I tre privati sostengono che la decisione di stralciare il polo di sviluppo economico di Valera è stata adottata con un pacchetto di modifiche coerenti l’una con l’altra e finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo. Nonostante si tratti sia di schede di dato acquisito (R/M5, P1, P8) sia di schede di risultato intermedio (R7, R9), il Consiglio di Stato ha completamento omesso la fase di consultazione. Il Comune di Mendrisio sosteneva la stessa tesi .

Inspiegabilmente, la procedura d’informazione e partecipazione è stata fatta solo per la scheda V10. La proposta di modifica della scheda concernente i poligoni di tiro è stata posta in consultazione dal 9 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 e la documentazione delle modifiche n. 7 del Piano direttore cantonale contiene il Rapporto sulla consultazione ed esplicativo della scheda V10.

Tabella - Modifiche del Piano direttore n. 7

| Oggetto | R7, R/M5, R9, P1Comparto Valera, Mendrisiotto | P8Recupero di superfici agricole | V10Centro d’istruzione e tiro Monte Ceneri | P4, M1, M9(aggiornamenti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informazionee partecipazione[art. 11 LST] |  |  | Adozione del progetto di scheda del Consiglio di Stato05.11.2014Pubblicazione09.12.2014-26.01.2015Rapporto sulla consultazionenovembre 2015 |  |
| Approvazione[art. 13, 14, 17 LST] | Adozione del Consiglio di Stato18.11.2015Pubblicazione15.12.2015-01.02.2016Osservazioni sui ricorsi (messaggio)11.05.2016 | Adozione del Consiglio di Stato18.11.2015Pubblicazione15.12.2015-01.02.2016Osservazioni sui ricorsi (messaggio)11.05.2016 | Adozione del Consiglio di Stato18.11.2015Pubblicazione15.12.2015-01.02.2016Nessun ricorso | Adozione del Consiglio di Stato18.11.2015Pubblicazione15.12.2015-01.02.2016Osservazioni sui ricorsi (messaggio)11.05.2016 |
| Approvazione del Consiglio federale[art. 11 OPT] | Domanda del Dipatimento del territorio08.01.2016Approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni06.07.2016 | Domanda del Dipati-mento del territorio08.01.2016Approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni06.07.2016 | Domanda del Dipatimento del territorio08.01.2016Approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni06.07.2016 | Comunicazione del Dipatimento08.01.2016Rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale01.07.2016 |
| Annullamento parziale delle modifiche n. 7 da parte del Consiglio di Stato | Annullamento degli adattamenti delle schede R/M5, P1 e ritiro del messaggio 719008.02.2017 | Annullamento dell’adattamento della scheda P8 e ritiro del messaggio 719008.02.2017 |  | Ritiro del messaggio 719008.02.2017 |
| Nuovo messaggio del Consiglio di Stato | Osservazioni sui riucorsi22.03.2017 | Osservazioni sui ricorsi22.03.2017 |  | Osservazioni sui ricorsi22.03.2017 |

## 2.2 Adattamenti e aggiornamenti del Piano direttore

Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST) indica che sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore come l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti. I contenuti vincolanti sono gli indirizzi, le misure e i compiti (art. 24 cpv. 1 RLST).

Sono invece aggiornamenti le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda (art. 24 cpv. 2 RLST).

### Uso dello strumento dell’aggiornamento

In generale, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha sempre sostenuto un ampio uso dello strumento dell’aggiornamento. Nei casi che non implicano modifiche sostanziali, l’aggiornamento permette, in effetti, uno snellimento della procedura, senza per questo sminuire la competenza del Gran Consiglio.

Lo stesso Gran Consiglio ha più volte proceduto a degli aggiornamenti nell’ambito delle decisioni sui ricorsi. Ad esempio, nel 2011 ha modificato un indirizzo della scheda P7 Poli di sviluppo economico concernente l’implementazione dei PSE, mentre nel 2015 ha modificato una misura della scheda V7 aumentando la capacità indicativa di una discarica per materiali inerti.

### Approvazione del DATEC

Come indicato al punto 1.5, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha già approvato gli adattamenti delle schede V10, R7, R/M5, R9, P1 e P8.

Il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) del 1° luglio 2016 suddivide il contenuto degli adattamenti e la valutazione della Confederazione come segue:

* V10 Poligono di tiro;
* Mendrisiotto, R7, R/M5, R9, P1;
* P8 Territorio agricolo.

Inoltre, indica che la Confederazione è d'accordo con gli aggiornamenti delle schede P4 Componenti naturali, M1 Piano cantonale dei trasporti e M9 Infrastruttura aeronautica.

## 2.3 Dimensionamento delle zone edificabili

Il 1° maggio 2014 sono entrate in vigore la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), l’adattamento dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), le direttive per il dimensionamento delle zone edificabili e la guida all’allestimento dei piani direttori cantonali.

LPT e OPT chiedono ai Cantoni, attraverso i loro piani direttori, di assumere un ruolo più incisivo rispetto al passato nella gestione delle zone edificabili.

I Cantoni devono verificare il dimensionamento delle zone edificabili in vigore complessivamente sul loro territorio in conformità a parametri federali e devono adottare nei piani direttori misure per evitare la dispersione degli insediamenti, per intensificare l’utilizzo delle zone edificabili in vigore, per coordinare meglio lo sviluppo degli insediamenti con quello della mobilità. Tutto ciò in un quadro di riferimento sovraccomunale.

I Cantoni hanno cinque anni di tempo per adattare i piani direttori, periodo durante il quale le zone edificabili non possono essere di principio aumentate nel loro complesso.

Nell’ambito della gestione del Piano direttore, nel 2014 il Consiglio di Stato ha indicato che la programmazione dei lavori prevede che nel corso del 2017 avvengano le tappe procedurali più importanti: informazione e partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 11 LST, adozione da parte del Consiglio di Stato e pubblicazione ai sensi dell’art. 13 LST.

## 2.4 Poli di sviluppo economico

Gli indirizzi della scheda R7 Poli di sviluppo economico (PSE) indicano le tre fasi per la loro definizione:

1. individuazione di ubicazioni potenzialmente idonee (prima selezione: siti d’informazione preliminare);
2. consolidamento delle ubicazioni potenzialmente idonee attraverso degli approfondimenti (siti di risultato intermedio);
3. progettazione dei PSE promossa dal Cantone e dai Comuni sulla base d’indirizzi generali (siti di dato acquisito).

Le misure della scheda R7 sono costituite dall’elenco dei PSE, suddiviso per regione.

Nel 2011 la Commissione aveva sollevato parecchi interrogativi sul funzionamento dei poli di sviluppo economico ed era arrivata alla conclusione che la politica dei PSE non avesse ancora una precisa strategia[[10]](#footnote-10). Per questo motivo il 15 marzo 2011 il Gran Consiglio aveva rinviato la scheda R7 al Consiglio di Stato per una verifica del grado di consolidamento di tutti i poli di sviluppo economico.

Nell’ambito della gestione del Piano direttore[[11]](#footnote-11), nel 2014 il Consiglio di Stato ha indicato che sta procedendo all’aggiornamento della strategia e delle misure riguardanti i poli di sviluppo economico. In particolare è prevista, da una parte, l’analisi dello stato d’utilizzo delle superfici dei PSE e più in generale delle zone per il lavoro sul territorio cantonale, dall’altra, lo sviluppo di una strategia cantonale di gestione delle zone per il lavoro allo scopo di utilizzare in maniera più efficiente le riserve esistenti.

Il Programma d’attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del Cantone Ticino, dell’8 luglio 2015, anticipa che «*Sulla base dei recenti approfondimenti, il Cantone potrebbe in futuro in particolare concentrare gli interventi su alcune “zone speciali” (aree ferroviarie, militari, legate all’aviazione, ecc.) dove sono dati i presupposti per la creazione di aree orientate ad ospitare attività imprenditoriali innovative. Tramite la politica economica regionale, sono immaginabili interventi per gli studi preparatori e per il finanziamento delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione delle zone speciali.[[12]](#footnote-12)*».

## 2.5 Sentenze del Tribunale cantonale amministrativo e del Tribunale federale

### Sentenza del Tribunale amministrativo cantonale del 17 febbraio 2016

Il 1° febbraio 2016 Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana hanno ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l’annullamento delle modifiche riguardanti il comparto Valera. Essi hanno censurano in particolare la presenza di gravi carenze nella procedura di consultazione e l’assenza dei dati e degli studi prescritti.

Il 17 febbraio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti per competenza al Gran Consiglio.

### Sentenza del Tribunale federale del 1° aprile 2016

Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana hanno ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 17 febbraio 2016.

Il 1° aprile 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso[[13]](#footnote-13).

## 2.6 Conseguenze dell’omissione della procedura d’informazione e partecipazione

L’omissione della procedura d’informazione e partecipazione per le tre schede di categoria dato acquisito R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo è un errore grave. Ciò non comporta comunque la nullità assoluta dell’atto pianificatorio, ma solo la sua annullabilità.

Come già indicato al punto 1.4, l’art. 13 cpv. 3 LST stabilisce che possono presentare ricorso al Gran Consiglio i Comuni e gli altri enti interessati. Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Leonello Fontana non sono pertanto legittimati a ricorrere contro il contenuto di schede e piani delle modifiche del Piano direttore n. 7. La Commissione ha discusso a lungo la possibilità di comunque entrare nel merito dei ricorsi limitatamente all’aspetto procedurale, anche perché – seppure per la sola scheda P8 – il vizio è contestato anche dal Comune di Bioggio. D’altra parte, non era nemmeno chiaro come il Gran Consiglio potesse correggere d’ufficio e dunque sanare l’errore. In ogni caso, non sarebbe stato ragionevole annullare l’adattamento della scheda P8, perché contestato da un Comune che può vantare la legittimazione ricorsuale, e approvare quello delle schede R/M5 e P1, quando le tre schede sono correlate (cfr. punto 2.7).

L’8 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha comunque annullato l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5, P1 e P8, quindi il problema non si pone più.

## 2.7 Seguito della procedura

Il rapporto esplicativo delle modifiche n. 7 indicava i motivi per i quali il Consiglio di Stato aveva deciso di rivedere l’ipotesi di creare a Valera un polo di sviluppo economico (scheda R7); poi, spiegava che nel Mendrisiotto una serie di misure convergevano verso un indirizzo strategico volto a rafforzare il carattere aperto della Campagna Adorna (schede R/M5, R9, P1). L’impostazione del Consiglio di Stato considerava le modifiche di queste tre schede come una conseguenza della modifica della scheda R7.

Tabella - Conseguenze della modifica della scheda R7 (impostazione del Consiglio di Stato)

|  |
| --- |
| R7Stralcio del polo di sviluppo di Valera[Ri] |
| **R/M5**Agglomerato del Mendrisiotto, Riqualifica dell’area di svago nel comparto Valera[**Da**] | R9Parco del Laveggio[Ri] | **P1**Linea di forzadel paesaggio nella Campagna Adorna[**Da**] |

In realtà, la modifica centrale, che dava l’indirizzo strategico per rafforzare il carattere aperto della Campagna Adorna, era quella della scheda R/M5, mentre le misure delle altre schede – compresa la modifica della scheda P8 – contribuivano a concretizzare questo indirizzo.

Tabella - Indirizzo per rafforzare il carattere aperto della Campagna Adorna e modifiche conseguenti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R/M5**Agglomerato del Mendrisiotto,Riqualifica dell’area di svago nel comparto Valera[**Da**] |  |  |
| R7Stralcio del polo di sviluppo economico di Valera[Ri] | R9Parco del Laveggio[Ri] | **P1**Linea di forzadel paesaggio nella Campagna Adorna[**Da**] |  | **P8**Recupero disuperfici agricole[**Da**] |

Era dunque necessario procedere alla consultazione delle modifiche delle schede di dato acquisito.

### Schede di risultato intermedio e informazione preliminare

Le modifiche delle schede R7 (Stralcio del polo di sviluppo di Valera) e R9 (Parco del Laveggio), entrambe di grado risultato intermedio, sono entrate in vigore il 18 novembre 2015 con l’adozione del Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 2 LST).

Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale specifica comunque che il Dipartimento del territorio – oltre a curare l’elaborazione di schede e piani – decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di risultato intermedio e d’informazione preliminare (art. 21 cpv. 2 lett. a RLST). In questo caso, nell’ambito delle modifiche del Piano direttore n. 7, sarebbe stato opportuno mettere in consultazione tutte le schede che riguardavano il comparto Valera.

## 2.8 Scheda R/M5 e Programma d’agglomerato del Mendrisiotto

La scheda R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto è stata adottata dal Consiglio di Stato il 26 marzo 2013 e modificata il 18 novembre 2015. Oltre a ridefinire l’obiettivo della riqualifica dell’area di svago nel comparto Valera, la modifica stabiliva che il Cantone assumesse l’onere di concretizzare la misura attraverso un piano di utilizzazione cantonale.

***3.1 Natura e paesaggio***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misura | Fonte | Situazione a PD |
| **Riqualifica dell’area di svago nel comparto Valera**La misura interessa il comparto ~~del PSE~~ di Valera ~~(scheda R7) ed è strettamente correlata a quest’ultimo~~. L’obiettivo è una sua riqualifica ~~del comparto anche~~ in termini naturalistici, agricoli e ricreativi, in relazione alla vicina presenza del Laveggio. Il Cantone assume l’onere di concretizzare questa misura attraverso un Piano di utilizzazione cantonale. | **PAM2**(PA5) | **Dato acquisito**Misura definita dal PAM2 e correlata ~~al PSE di Valera (scheda R7) e~~ ai temi dello svago di prossimità (scheda R9), del paesaggio (schede P1 e P2), del territorio agricolo (scheda P8) e delle componenti naturali (scheda P4). |

### Programma d’agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM3)

Il 17 dicembre 2015 la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha conferito la delega alla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM) per lo svolgimento della procedura d’informazione e partecipazione del Programma d’agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione ai sensi dell’art. 11 LST. Gli atti sono stati pubblicati dal 18 febbraio al 4 aprile 2016[[14]](#footnote-14). Il bando di pubblicazione indicava esplicitamente che «*le risultanze del PAM3 determineranno l’aggiornamento del Piano direttore, in particolare della scheda R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto e della scheda M8 Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l’Italia dal Mendrisiotto, per la quale si propone lo stralcio*».

A fine ottobre 2016 la Commissione regionale dei trasporti (CRTM) ha deciso e trasmesso al Consiglio di Stato il Programma d’agglomerato del Mendrisiotto (PAM3)[[15]](#footnote-15). Il 7 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha adottato il PAM3.

L’adattamento della scheda R/M5 al Programma d’agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione e il recupero della mancata consultazione delle modifiche del Piano direttore n. 7 dovranno evidentemente essere coordinate.

La misura PA5 del progetto di PAM3 fornisce un’indicazione supplementare per quanto riguarda l’area di svago di Valera, nel senso che prevede l’integrazione di due zone lavorative esistenti, ma è proprio la qualità attuale dell’area del comparto Valera che è all’origine delle discussioni. In effetti, in seguito all’esame preliminare del 1° dicembre 2014 del Dipartimento del territorio della variante di piano regolatore del Comune di Mendrisio concernente questo comparto, esistono visioni radicalmente opposte[[16]](#footnote-16).

In ogni caso, lo stralcio dai piani di un polo di sviluppo economico di categoria risultato intermedio – un simbolo sulla carta di base e sulla carta Rete urbana, senza un perimetro definito – non ha nessun effetto diretto sulla qualità dell’area interessata a livello di piano regolatore. Lo stesso vale per la definizione di un’area di svago di prossimità di categoria risultato intermedio.

# Riassunto dei ricorsi e proposte di decisione

## 3.1 Ricorso del Comune di Bioggio

Il Comune di Bioggio ricorre contro l’adattamento della scheda P8 Territorio agricolo, contestando l’introduzione di una nuova lettera sul recupero di superfici agricole nell’indirizzo concernente la salvaguardia del territorio agricolo [P8, indirizzo 2.1.b]:

***2.1 Salvaguardia del territorio agricolo***

a. L’agricoltura serve alla produzione e alla garanzia della base alimentare. La salvaguardia del territorio agricolo va perseguita mantenendo in modo duraturo i terreni idonei all’utilizzazione agricola, in particolare mediante la loro attribuzione, nei piani regolatori, alla zona agricola;

b. Laddove possibile va perseguito il recupero di superfici agricole, sia reale sia nei piani di utilizzazione (riazzonamento e attribuzione alla zona agricola).

### Considerazioni del Comune

Nel ricorso del 15 febbraio 2016 il Comune esprime in particolare le seguenti considerazioni:

1. la modifica della scheda è motivata in modo assai succinto e anche generico, non permettendo di comprenderne con sufficiente chiarezza le ragioni, le finalità e soprattutto la portata;
2. tale vizio è ulteriormente aggravato dal fatto che la modifica non è stata preceduta dalla necessaria procedura d’informazione e partecipazione;
3. il principio del recupero reale di superfici agricole è già ancorato nella legge sull’agricoltura (art. 2 cpv. 1 LAgr), non s’intravvede quindi il reale scopo della modifica;
4. preoccupa soprattutto il recupero di superfici agricole nei piani di utilizzazione (riazzonamento e attribuzione alla zona agricola);
5. si chiede se la modifica sia da correlare alla revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e della relativa ordinanza (OPT) e ai futuri potenziali scenari connessi con la loro attuazione;
6. se ciò fosse il caso, non si comprenderebbe il motivo di anticipare una modifica prima della conclusione dei relativi studi e delle relative conseguenti decisioni e adattamenti del piano direttore.

### Considerazioni della Commissione

In merito alle considerazioni del Comune di Bioggio, nella discussione la Commissione speciale per la pianificazione del territorio aveva rilevato quanto segue:

#### Motivazioni della modifica

Il completamento dell’indirizzo concernente la salvaguardia del territorio agricolo ha una finalità generale che ne estende esplicitamente la difesa, dal mantenimento dei terreni idonei alla coltivazione al recupero di superfici agricole, laddove possibile.

Il recupero di superfici agricole è comunque sempre stato un tema attuale, in particolare in relazione alle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC)[[17]](#footnote-17) e soprattutto alla legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.

#### Procedura d’informazione e partecipazione

Il rapporto esplicativo delle modifiche n. 7 indicava esplicitamente che la modifica della scheda P8 era un adattamento (modifica importante). Anche nell’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni la modifica è stata trattata come un adattamento, non come un aggiornamento. La consultazione era pertanto effettivamente necessaria.

#### Legge sull’agricoltura

L’art. 2 della legge cantonale sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 indica il principio del recupero di terreni idonei all’utilizzo agricolo.

**Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole**

**Art. 2** 1I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura.

2(…)

Rispetto alla legge, il nuovo indirizzo della scheda P8 specifica due possibili casistiche:

* la creazione di nuove superfici agricole su terreni non agricoli (recupero reale);
* l’azzonamento di superfici non attribuite alla zona agricola (recupero dal profilo della pianificazione delle utilizzazioni).

#### Recupero di superfici agricole nei piani d’utilizzazione

Come indicato al punto 2.8, in questo momento la modifica avrebbe dovuto contribuire a concretizzare la riqualifica del comparto Valera che per decenni è stato occupato da depositi d’idrocarburi, nel frattempo smantellati.

#### Correlazione con la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio

Il punto cardine della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio è lo sviluppo degli insediamenti verso l’interno. La Confederazione ha emanato la nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio, le direttive tecniche sulle zone edificabili e l'integrazione della guida alla pianificazione direttrice per dirigere lo sviluppo centripeto degli insediamenti.

Di conseguenza, uno degli obiettivi della revisione della LPT consiste nel ridurre le zone edificabili sovradimensionale e nel fare in modo che le zone edificabili ubicate al posto sbagliato vengano spostate là dove sono effettivamente necessarie[[18]](#footnote-18). Evidentemente quest’obiettivo è complementare a quello di recuperare superfici agricole.

#### Studi e adattamenti del Piano direttore

I Cantoni devono verificare il dimensionamento delle zone edificabili in vigore secondo parametri indicati dalla Confederazione. Quindi devono adattare i piani direttori prevedendo misure per evitare la dispersione degli insediamenti, per intensificare l’utilizzo delle zone edificabili in vigore e per coordinare meglio lo sviluppo degli insediamenti con quello della mobilità.

Come indicato al punto 2.3, il Consiglio di Stato prevede che nel corso del 2017 avvengano l’informazione e partecipazione ai sensi dell’art. 11 LST, l’adozione e la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 LST.

### Annullamento dell’adattamento della scheda P8 del 18 novembre 2015

Come indicato al punto 1.6, l’8 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha annullato l’adattamento della scheda P8 Territorio agricolo. Il ricorso è pertanto divenuto privo d’oggetto.

### Conclusioni

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di stralciare dai ruoli il ricorso del Comune di Bioggio.

## 3.2 Ricorso del Comune di Mendrisio

Il 15 febbraio 2016 il Comune di Mendrisio aveva ricorso contro le modifiche delle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo.

Il Comune era preoccupato per i possibili costi espropriativi legati alla rinuncia alla destinazione di polo di sviluppo economico del comparto Valera. Le rassicurazioni espresse dal direttore del Dipartimento del territorio in occasione di un incontro, ossia dell’assunzione di qualsiasi costo conseguente al cambiamento degli obiettivi pianificatori superiori non avevano trovato riscontro nelle schede di piano direttore e nel relativo documento esplicativo. Non avendo potuto esprimere questa preoccupazione in una procedura di consultazione e in mancanza di chiare garanzie scritte, il Municipio si era visto costretto a inoltrare ricorso.

In particolare il Comune aveva contestato:

* il fatto che la scheda R7 Poli di sviluppo economico non sarebbe stata impugnabile, poiché solo di risultato intermedio, mentre con ogni evidenza si tratta di un complesso di modifiche di schede (R7, R/M5, P1, R9) impugnabili nel loro insieme, poiché concretizzano una sola decisione;
* la violazione di tutte le norme di legge, imperative, concernenti l’informazione e la partecipazione;
* il fatto che il presunto sovradimensionamento delle zone edificabili non fosse ancora comprovato dallo studio prescritto dal diritto federale in virtù della recente modifica della LPT;
* la rinuncia del Cantone a sfruttare l’importante margine di manovra che dispone per la delimitazione di zone per lavoro;
* la mancata motivazione degli altri argomenti di ordine paesaggistico, naturalistico, agricolo e ricreativo.

Il 23 marzo 2016 l’avv. Silvio Pestelacci ha comunicato il ritiro del ricorso da parte del Comune di Mendrisio, indicando che il 15 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha confermato formalmente al Municipio che il Cantone assumerà il ruolo di ente pianificante del comparto, con tutte le relative responsabilità, inclusa soprattutto quella riferita all’assunzione, da parte dello Stato, degli eventuali oneri espropriativi.

Sulla base di queste indicazioni, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di stralciare dai ruoli il ricorso del Comune di Mendrisio.

## 3.3 Ricorso Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana

I tre ricorrenti privati sono proprietari dei fondi contigui che in precedenza ospitavano i depositi petroliferi di Valera. Con i ricorsi del 1° e del 15 febbraio 2016 essi contestano le modifiche delle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo, M1 Piano cantonale dei trasporti e M9 Infrastruttura aeronautica.

### Considerazioni dei ricorrenti

I ricorrenti si ritengono direttamente interessati dalle modifiche n. 7 del Piano direttore perché sono costituite da un insieme di modifiche di schede fra loro strettamente connesse e coerenti attraverso le quali, con decisione unica, l’intero comparto di Valera sarebbe definitivamente derubricato da «polo di sviluppo economico» a «area di svago».

Concretamente i ricorrenti censurano:

* la totale omissione della procedura di consultazione;
* l’assenza dei dati e degli studi prescritti.

### Considerazioni della Commissione

Nella discussione la Commissione speciale per la pianificazione del territorio aveva rilevato quanto segue:

* il rapporto esplicativo delle modifiche n. 7 indicava esplicitamente che la modifica delle schede R/M5, P1 e P8 erano degli adattamenti (modifiche importanti);
* la procedura d’informazione e partecipazione, necessaria per gli adattamenti di schede di dato acquisito, non è stata fatta;
* l’adattamento di schede di risultato intermedio e d’informazione preliminare è di competenza del Consiglio di Stato, le modifiche delle schede R7 e R9 sono entrate in vigore il 18 novembre 2015 con la loro adozione;
* ciò non toglie che, come indicato al punto 2.7, una consultazione di tutte le modifiche concernenti il comparto Valera sarebbe stata opportuna;
* le modifiche delle schede M1 e M8 sono degli aggiornamenti che non richiedono una procedura[[19]](#footnote-19).

La mancata consultazione nel corso dell’elaborazione delle schede di dato acquisito configura la violazione di un diritto soggettivo espressamente contemplato dalla legislazione cantonale agli art. 5 e 11 LST, che avrebbe permesso ai ricorrenti di essere informati e dunque di partecipare attivamente alla formazione della volontà politica sul Piano direttore, mediante la formulazione di osservazioni o proposte pianificatorie. Al riguardo, la LST non prevede la facoltà per i privati di appellarsi a un’autorità in caso di omessa consultazione e informazione. Tuttavia, essendo stato leso il diritto soggettivo d’informazione e di partecipazione dei privati, una simile lacuna legislativa risulta in contrasto con la garanzia della via giudiziaria di cui all’art. 29a Cost. Essa va dunque colmata, riconoscendo al Parlamento la possibilità di esprimersi in sede di ricorso su tale vizio. Pertanto, nella misura in cui il ricorso si riferisce alla violazione dell’art. 11 LST, la ricevibilità dello stesso va riconosciuta. Ciò non equivale minimamente ad affermare che i privati siano legittimati a ricorrere contro il contenuto di schede e piani del Piano direttore. Infatti, l’art. 13 cpv. 3 LST conferisce tale diritto solo ai Comuni e agli altri enti interessati. Questa limitazione, che né la Commissione né tanto meno la consulenza giuridica del Gran Consiglio hanno messo in discussione – come erroneamente asserito nel messaggio del Consiglio di Stato del 22 marzo 2017 – è giustificata dal fatto che il Piano direttore non esplica effetti giuridici sulla situazione dei singoli, ma vincola unicamente le autorità.

### Annullamento dell’adattamento delle schede R/M5, P1 e P8 del 18 novembre 2015

Come indicato al punto 1.6, l’8 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha annullato l’adattamento delle schede R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo.

### Conclusioni

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

* stralciare dai ruoli i ricorsi di Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Leonello Fontana divenuti privi di oggetto, nella misura in cui si riferiscono alle schede di dato acquisito R/M5, P1 e P8, annullate con la risoluzione dell’8 febbraio 2017 del Consiglio di Stato;
* dichiararli irricevibili, per quanto attiene alle censure contro l’adattamento delle schede di risultato intermedio R7 e R9 e l’aggiornamento delle schede M1 e M9.

# Conclusioni

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni concernenti i ricorsi interposti contro le modifiche del Piano direttore n.7 come ai progetti allegati.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Sebastiano Gaffuri, relatore

Brivio - Canepa - Censi -

Durisch (per le conclusioni) -

Minotti - Pagnamenta (con riserva) -

Pamini - Pugno Ghirlanda - Rückert -

Seitz - Storni - Terraneo

# Progetti di decisione

**Comune di Bioggio**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dal Comune di Bioggio il 15 febbraio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 7 adottate dal Consiglio di Stato il 18 novembre 2015;
	+ considerata la risoluzione n. 475 dell’8 febbraio 2017 del Consiglio di Stato che annulla l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5, P1 e P8 del 18 novembre 2015;
	+ visto il messaggio 22 marzo 2017 n. 7294 del Consiglio di Stato;
	+ visto il rapporto 30 marzo 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

**decide**:

1. Il ricorso del Comune di Bioggio contro la modifica della scheda P8 è divenuto privo d’oggetto ed è dunque stralciato dai ruoli.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Bioggio
	* Consiglio di Stato.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

Fabio Badasci Gionata P. Buzzini

**Comune di Mendrisio**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dal Comune di Mendrisio il 15 febbraio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 7 adottate dal Consiglio di Stato il 18 novembre 2015;
	+ considerato il ritiro del ricorso del Comune di Mendrisio del 23 marzo 2016;
	+ visto il messaggio 22 marzo 2017 n. 7294 del Consiglio di Stato;
	+ visto il rapporto 30 marzo 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

**decide**:

1. Il ricorso del Comune di Mendrisio contro le modifiche del Piano direttore n. 7 è stralciato dai ruoli.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* avv. Silvio Pestelacci, Corso San Gottardo 35, 6830 Chiasso
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

Fabio Badasci Gionata P. Buzzini

**Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminati i ricorsi presentati da Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana il 1° e il 15 febbraio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 7 adottate dal Consiglio di Stato il 18 novembre 2015;
	+ vista la decisione 17 febbraio 2016 del Tribunale cantonale amministrativo che ha trasmesso il ricorso del 1° febbraio 2016 per competenza al Gran Consiglio;
	+ considerata la risoluzione n. 475 dell’8 febbraio 2017 del Consiglio di Stato che annulla l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5, P1 e P8 del 18 novembre 2015;
	+ visto il messaggio 22 marzo 2017 n. 7294 del Consiglio di Stato;
	+ visto il rapporto 30 marzo 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

**decide**:

1. I ricorsi di Benoil SA, Immobiliare Tercon SA, Leonello Fontana contro le modifiche del Piano direttore n. 7:
	* sono divenuti privi di oggetto, nella misura in cui si riferiscono alle schede di dato acquisito R/M5, P1 e P8, annullate con risoluzione dell’8 febbraio 2017 del Consiglio di Stato – per quanto attiene a questi aspetti, la causa è pertanto stralciata dai ruoli;
	* sono irricevibili, per quanto attiene alle censure contro l’adattamento delle schede di risultato intermedio R7 e R9 e l’aggiornamento delle schede M1 e M9.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, ai ricorrenti e alle parti interessate:
	* Benoil SA, Via Cercera 24, CP 8, 6862 Rancate
	Immobiliare Tercon SA, Via Carlo Diener 13, CP 1659, Mendrisio
	Eredi fu Leonello Fontana (Aurelia Fontana, 6838 Muggio; Debora Fontana, a Ca da Dòss 5, 6839 Sagno; Alan Fontana, via Gismonda 11, 6850 Mendrisio)
	* Consiglio di Stato
	* Comune di Mendrisio
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

Fabio Badasci Gionata P. Buzzini

1. Nell’ambito della revisione generale del Piano direttore, il 20 maggio 2009 il Consiglio di Stato aveva pubblicato anche 4 schede di categoria risultato intermedio soggette alla procedura d’adozione, 4 schede soggette alla procedura di consultazione e 13 schede riprese dal PD ’90 non soggette a procedura. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il ricorrente è deceduto il 7 agosto 2016. Conformemente all’art. 43 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel procedimento. [↑](#footnote-ref-2)
3. La decisione del DATEC stabilisce che il previsto centro regionale polifunzionale d’istruzione e tiro del Monte Ceneri non dovrà perturbare durante la costruzione e l’esercizio le attività delle truppe che stazionano nella piazza d’armi. Prima dell’approvazione della pianificazione delle utilizzazioni, i diritti reali e altre modalità di attuazione dovranno essere regolamentati. Il Cantone provvederà al coinvolgimento del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nella pianificazione delle utilizzazioni e nelle procedure di pianificazione e approvazione dei progetti.

Il rapporto d’esame dell’ARE indica anche che nel reporting sull'attuazione dei programmi d’agglomerato di 1a e 2a generazione – che costituisce parte integrante dei programmi di 3a generazione – dovrà essere riportato fra gli altri lo stato sull'attuazione delle misure relative al comparto Valera contenute nelle convenzioni sulle prestazioni. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il rapporto d’esame dell’ARE indica che l’8 gennaio 2016 il Dipartimento del territorio ha trasmesso le schede al DATEC per approvazione. Il 31 maggio 2016 l’ARE ha dato la possibilità al Cantone Ticino di esprimersi in merito al rapporto d’esame. Nella sua risposta del 16 giugno 2016 il Cantone Ticino ha comunicato all’ARE il suo accordo sui risultati dell’esame. [↑](#footnote-ref-4)
5. A norma dell’art. 17 cpv. 2 LST la procedura per l’adattamento è quella prevista per l’adozione. [↑](#footnote-ref-5)
6. A norma dell’art. 17 cpv. 3 LST e dell’art. 24 cpv. 3 RLST gli aggiornamenti del piano sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. [↑](#footnote-ref-6)
7. A norma dell’art. 11 cpv. 1 LST nel corso dell’elaborazione delle schede di dato acquisito ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie. [↑](#footnote-ref-7)
8. A norma dell’art. 14 cpv. 1 e 2 LST il Dipartimento del territorio elabora le schede di risultato intermedio e informazione preliminare e il Consiglio di Stato le adotta. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a RLST. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. 6329R-6329AR del 1° marzo 2011, punto 11.4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cfr. 6975 del 20 agosto 2014, Approvazione di un credito di CHF 1’300’000.- per l’aggiornamento e la gestione del Piano direttore cantonale e di un credito di CHF 376'000.- per il finanziamento dell’Osservatorio dello sviluppo territoriale per il periodo 2015-2018, punto 4.2.a Le modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. Programma d’attuazione della politica economica regionale 2016-2019, punto 4.2.5 Obiettivi programmatici, Le priorità in ambito PMI, Tecnopolo Ticino e poli di sviluppo economico [pag. 42]. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nel merito il Tribunale federale ha indicato che, secondo l’art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), nel ricorso occorre spiegare perché l’atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina le censure sollevate soltanto se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso. I ricorrenti non si sono confrontati del tutto con il motivo d’irricevibilità. Contravvenendo all’obbligo di motivazione, i ricorrenti neppure hanno tentato di spiegare perché i giudici cantonali avrebbero applicato l’art. 13 cpv. 3 LST nonché gli art. 4 e 6 LPAmm in maniera arbitraria.

Il Tribunale federale ricorda che di principio non entra nel merito di ricorsi presentati da privati contro un piano direttore cantonale. Questo strumento pianificatorio è, infatti, vincolante soltanto per le autorità, in particolare i Comuni e non per i proprietari privati, nei cui confronti non regola diritti e obblighi, e che non sono quindi legittimati a impugnarlo. Un controllo accessorio del piano direttore è per contro possibile, dandosene il caso, nell’ambito della procedura del piano regolatore o della licenza a costruire. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tra le misure concernenti il paesaggio, il programma d’agglomerato messo in consultazione comprendeva il *Parco del Laveggio* (PA1, priorità A/B, misura non cofinanziabile dalla Confederazione tramite i programmi d’agglomerato) e l’*Area di svago di Valera* (PA5, priorità A, misura non cofinanziabile dalla Confederazione tramite i programmi d’agglomerato). La misura concernente l’area di Valera indica: «*Riconversione e nuova destinazione. Riqualifica in termini naturalistici, agricoli e ricreativi. Integrazione nel progetto di Parco del Laveggio. Integrazione di due zone edificabili lavorative esistenti. Implementazione mediante PUC*.». Nel frattempo la CRTM ha trasmesso il Programma d’agglomerato al Consiglio di Stato. [↑](#footnote-ref-14)
15. Il PAM3 conferma l’*Area di svago di prossimità - Parco del Laveggio* come progetto modello (PA1, priorità A) e la *Valorizzazione naturalistica e di svago del comparto Valera* (PA2, priorità A). La misura concernente il comparto Valera comprende ora anche l’assicurazione della continuità del percorso ciclopedonale in località Ponte Laveggio. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nel rapporto esplicativo delle modifiche del Piano direttore n. 7 del novembre 2015, il Consiglio di Stato indica che: «*Il Dipartimento del territorio ha già avuto modo di valutare lo statuto giuridico del comparto di Valera, ritenendo che, fatta astrazione delle superfici attribuite alla zona industriale di Rancate, il resto dell’area non sia mai stato attribuito a una zona edificabile conforme ai dettami costituzionali e di legge (in particolare della LPT). La creazione di un Polo di sviluppo economico a Valera implicherebbe pertanto un importante ampliamento della zona edificabile*.»

Dall’altra parte, nel ricorso del 15 febbraio 2016 i tre ricorrenti privati rilevano che: «*Tutta l’area è perfettamente urbanizzata, sia per quanto attiene agli allacciamenti pubblici sia per l’urbanizzazione di dettaglio interna, realizzata dai privati con ingenti investimenti. Il comparto beneficia altresì di un proprio raccordo ferroviario*.» E giungono pertanto alla conclusione che: «*Tutti i fondi di proprietà dei ricorrenti risultano pertanto azzonati e attribuiti alla zona edificabile con contenuti industriali, artigianali e commerciali*.» Inoltre, i ricorrenti hanno allegato un parere allestito il 21 marzo 2015 dal giudice emerito del Tribunale federale dott. Emilio Catenazzi che sostiene l’infondatezza delle tesi formulate dal Dipartimento del territorio nell’ambito dell’esame preliminare del 1° dicembre 2014. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. gli art. 26-30 dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e il Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture adottato dal Consiglio federale l’8.4.1992. [↑](#footnote-ref-17)
18. Cfr. gli articoli di legge sulle zone edificabili (art. 15 LPT), sul contenuto del piano direttore nell’ambito degli insediamenti (art. 8a LPT) e le disposizioni transitorie (art. 38a LPT). Queste disposizioni sono precisate nell’ordinanza, agli art. 5a, 30a, 30b e 52a OPT. [↑](#footnote-ref-18)
19. L’art. 24 cpv. 3 RLST stabilisce che gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. [↑](#footnote-ref-19)